



# COMUNE DI CASALBORE

PROVINCIA DI AVELLINO

Piazza Municipio, 1 - 83034 C.F. e P. IVA 00230080640 - tel 0825.849005 fax 0825.849735 web: [www.comune.casalbore.av.it](http://www.comune.casalbore.av.it)

Prot. n. 17/22

## AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE

N° 1/2022 DEL 04.01.2022

Oggetto: **Ditta F.Ili Miele s.r.l., P. I.V.A. 01190120624 - Sede legale in Buonalbergo (Bn) alla Via S. Nicola n. 11 - Legale rappresentante sig. Miele Antonio nato a Buonalbergo (Bn) il 21.03.1981. Modifica sostanziale Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 relativa all'insediamento produttivo ubicato in Casalbore (Av) c/o Area P.I.P. Fg. 19 P.IIa 1427, adibito al trattamento di rifiuti inerti non pericolosi con attività di messa in riserva R13 e recupero R5.**

### IL SINDACO

Premesso che:

- la Ditta F.Ili Miele s.r.l., compiutamente indicata in oggetto, ha presentato istanza di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) n. 1 del 10.11.2017 allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Casalbore (Av) in data 17.11.2021 a cui è stato assegnato il numero di protocollo 3886;
- in data 18.11.2021 con nota n. 3927 quest'ufficio ha comunicato alla Ditta richiedente e, per conoscenza, a tutti gli enti interessati, l'avvio del procedimento;
- in data 23.11.2021, a seguito di formale controllo dell'istanza e dopo aver acquisito in pari data il Nulla Osta Urbanistico dallo Sportello Unico per l'Edilizia prot. 3974, l'istanza è stata trasmessa telematicamente dal SUAP, completa di tutti gli allegati, agli enti competenti, tra cui la Provincia di Avellino (Autorità preposta all'emanazione della Determina Dirigenziale ai fini dell'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale);
- in data 27.11.2021 la Ditta ha trasmesso a mezzo PEC integrazioni volontarie all'istanza che, acquisite al protocollo generale dell'Ente al n. 4040, sono state trasmesse a tutti gli enti competenti in pari data con nota n. 4042;
- con nota n. 35461 del 20.12.2021, la Provincia di Avellino Settore 4 Ambiente e Viabilità, esclusivamente a mezzo PEC, ha trasmesso allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Casalbore (Av) la determina dirigenziale n. 2701 del 17.12.2021 con cui è stata adottata la Modifica Sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale n. 1 del 10.11.2017 in favore della ditta F.Ili Miele s.r.l.;

Visti:

- l'Autorizzazione Unica Ambientale n. 01/2015 del 13.04.2015 rilasciata in seguito alla determina dirigenziale n. 533 del 12.03.2015, che fissa la scadenza della citata AUA al 12.04.2030;
- l'Autorizzazione Unica Ambientale n. 01/2017 del 10.11.2017 rilasciata in seguito alla determina dirigenziale della Provincia di Avellino Settore Ambiente ed Attività Ittico-Venatorie n. 1977 del 02.11.2017;
- la determinazione n. 2701 del 17.12.2021 della Provincia di Avellino Settore 4. Ambiente e Viabilità;
- la comunicazione dello Sportello Unico per l'Edilizia del Comune di Casalbore trasmessa a quest'ufficio con nota n. 4416 del 29.12.2021, che attesta la regolarità dei titoli edilizi ed urbanistici e la compatibilità urbanistica, nonché i titoli di godimento;
- Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 59 del 13.03.2013 "Regolamento recante la disciplina

dell'Autorizzazione Unica Ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale”;

- Il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali” e successive modifiche ed integrazioni;
- La Legge 07.08.1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche ed integrazioni;

Per quanto in premessa indicato ed in qualità di responsabile al rilascio delle Autorizzazioni per il Comune di Casalbore, considerata la regolarità delle procedure seguite, per quanto di competenza, si rilascia modifica sostanziale di

## AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE

Alla Ditta F.Ili Miele s.r.l., P. IVA 0119012627, sede legale in Buonalbergo (Bn) alla Via S. Nicola n. 11 - Legale rappresentante sig. Miele Antonio nato a Buonalbergo (Bn) il 21.03.1981, insediamento produttivo ubicato in Casalbore (Av) c/o Area P.I.P. fg. 19 p.lla 1427 adibito al trattamento di rifiuti inerti non pericolosi, con attività di messa in riserva R13 e recupero R5, unitamente all’allegato provvedimento adottato dalla Provincia di Avellino, Settore Ambiente e Viabilità, in qualità di autorità competente, e facente parte integrante e sostanziale del presente atto.

### DANDO ATTO CHE

- La presente A.U.A., così come meglio stabilito e dettagliatamente descritto nella determinazione n. 2701 del 17.12.2021, comprende i seguenti titoli abilitativi:
  - Emissioni in atmosfera;
  - Inquinamento acustico;
  - Autorizzazione agli scarichi;
  - Trattamento rifiuti;
- L’attività dovrà essere esercitata nel rispetto delle prescrizioni di carattere generale nonché in conformità alle condizioni e prescrizioni indicate nell’allegato Decreto;
- Il presente provvedimento costituisce modifica sostanziale dell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), ai sensi del D.P.R. n. 59/2013 e sostituisce i precedenti provvedimenti di AUA n. 01/2015 rilasciato il 13.04.2015, da cui decorrono i termini per la scadenza del titolo abilitativo, e il n. 01/2017 rilasciato il 10.11.2017 che già sostituiva il provvedimento precedente;
- Resta invariata la data di **scadenza** quindicennale al **12.04.2030** così come stabilito nell’AUA n. 01/2015;
- L’eventuale rinnovo del provvedimento dovrà essere richiesto con domanda da produrre almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza;
- Il presente provvedimento, unitamente alla determinazione della Provincia di Avellino n. 2701 del 17.12.2021 con relativi allegati, e la relata di notifica alla ditta richiedente, viene trasmesso a mezzo PEC alla Provincia di Avellino Settore Ambiente e Viabilità, alla Regione Campania UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino, all’ARPAC Dipartimento Provinciale di Avellino, all’Ente Idrico Campano Ambito distrettuale “Calore Irpino” Calore Irpino, all’UTC del Comune di Casalbore, ognuno per conoscenza e per quanto di propria competenza, nonché notificato alla ditta F.Ili Miele s.r.l. e pubblicato all’Albo Pretorio Comunale per almeno 30 gg..

Casalbore, li 4 gennaio 2022



IL SINDACO

avv. raffaele fabiano

Allegati:

- Determinazione n. 2701 del 17.12.2021 - Provvedimento di Modifica Sostanziale Autorizzazione Unica Ambientale adottato dalla Provincia di Avellino Settore 4. Ambiente e Viabilità.



## Provincia di Avellino

### Settore 4. Ambiente e Viabilità

Determinazione N. 2701 del 17/12/2021

**OGGETTO: D.P.R. 13 MARZO 2013, N° 59 (PUBBLICATO SULLA G.U. N° 124 DEL 29/05/2013): DISCIPLINA DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.). ISTANZA DI MODIFICA SOSTANZIALE DELLA DETERMINA DI ADOZIONE AUA N. 1977 DEL 02/11/2017 IN DITTA F.LLI MIELE S.R.L. CON INSEDIAMENTO PRODUTTIVO (TRATTAMENTO DI RIFIUTI INERTI NON PERICOLOSI CON ATTIVITÀ DI MESSA IN RISERVA R13 E RECUPERO R5) SITO IN CASALBORE (AV) ALLA LOCALITÀ AREA PIP - FG. 19 P.LLA 1427. ADOZIONE MODIFICA SOSTANZIALE AUA**

#### IL DIRIGENTE

Visto il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 *“Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”*.

Visto in particolare, l'art. 2, comma 1, lett. a) del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, che definisce Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) *“il provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive, che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all'art. 3”* del medesimo decreto, ovvero:

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della L. 26 ottobre 1995, n. 447;
- autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di

cui all'articolo 9 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99;

- comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

Visto altresì, l'art. 2, comma 1, lett. b) del D.P.R. 13 marzo 2013, che definisce la Provincia, o la diversa autorità indicata dalla normativa regionale, quale autorità competente, ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di ubicazione dell'insediamento produttivo;

Visto il D. Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 che:

- alla Parte Terza reca norme in materia di tutela delle acque e delle risorse idriche;
- alla Parte Quarta reca norme in materia di gestione dei rifiuti che agli artt. 214, 215 e 216 assegna alla Provincia la competenza per l'iscrizione nel registro provinciale dei recuperatori degli impianti di trattamento rifiuti non pericolosi assoggettabili alla procedura semplificata;
- alla Parte Quinta reca norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera generate da impianti e dalle attività che producono emissioni in atmosfera, che all'art. 268, c. 1), lett. o) attribuisce alla Regione la competenza al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni e all'adozione degli altri provvedimenti previsti dal Titolo I, Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/06.

Dato atto che:

- con determinazione dirigenziale n° 1977 del 02/11/2017 (*vedi Allegato 1*), veniva adottata la modifica sostanziale dell'autorizzazione unica ambientale a favore della ditta **F.Lli MIELE s.r.l.** per l'insediamento produttivo sito in Casalbore (AV) alla località Area PIP - fg. 19 p.lla 1427;
- con provvedimento conclusivo n° 1 del 10/11/2017 il SUAP del Comune di Casalbore rilasciava l'Autorizzazione Unica Ambientale ex DPR 59/2013 confermando, di conseguenza, la scadenza della stessa per il giorno 12/04/2030 (*vedi Allegato 2*);
- con PEC del 18/11/2021, acquisita al protocollo di questo Ente in pari data con il n° 31884, il SUAP del Comune di Casalbore trasmetteva la sola Comunicazione di avvio del procedimento per modifica sostanziale dell'AUA n. 1 del 10/11/2017;
- con nota di riscontro n. 32396 del 23/11/2021, inviata a mezzo PEC, questo Ente comunicava l'irricevibilità dell'istanza a causa della mancanza di documentazione, nonché del modello unico regionale di istanza di AUA;
- con successiva PEC del 23/11/2021, acquisita al protocollo di questo Ente in pari data con il n° 32447, il SUAP del Comune di Casalbore trasmetteva la documentazione relativa ad istanza di modifica sostanziale dell'AUA n. 1 del 10/11/2017, prodotta dalla ditta **F.LLI MIELE s.r.l.** finalizzata all'ottenimento dei seguenti titoli abilitativi: - *a.1) autorizzazione agli scarichi di acque reflue in pubblica fognatura (Proseguimento senza modifiche)*; - *c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera art. 269 (Proseguimento senza modifiche)*; - *e.1) comunicazioni relative all'impatto acustico (Proseguimento senza modifiche)*; - *g) comunicazioni relative alle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti artt. 215 e 216 (Modifica Sostanziale)*; per l'insediamento produttivo di cui all'oggetto, per il quale è stato assegnato il n. **88.2** dell'archivio AUA di questa Provincia;
- con ulteriore PEC del 23/11/2021, acquisita al protocollo di questo Ente in pari data con il n° 32447, il SUAP del Comune di Casalbore trasmetteva ulteriore documentazione integrativa a completamento dell'istanza di modifica sostanziale dell'AUA n. 1 del

10/11/2017;

- Con PEC del 23/11/2021, acquisita al protocollo di questo Ente in pari data con il n° 32457, il SUAP del Comune di Casalbore trasmetteva il parere di Conformità Edilizio-Urbanistica espresso dal Responsabile dell'U.T.C. del Comune di casalbore con propria nota n. 3974 del 23/11/2021 (vedi Allegato 3);
- con successiva PEC del 27/11/2021, acquisita al protocollo di questo Ente in data 29/11/2021 con il n° 32951, il SUAP del Comune di Casalbore trasmetteva ulteriore documentazione integrativa inoltrata dalla ditta **F.LLI MIELE s.r.l.** a perfezionamento e completamento dell'istanza di modifica sostanziale dell'AUA n° 1 del 10/11/2017.

### **Considerato che:**

L'istanza della ditta **F.LLI MIELE s.r.l.** è risultata corredata, oltre a quanto già citato in premessa e di cui si è dato atto, dalla seguente documentazione in formato digitale (pdf) ritenuta utile ai fini dell'istruttoria:

- Istanza di AUA e relative schede;
- Relazione tecnica illustrativa;
- Contratto per il servizio di ritiro, trasporto e smaltimento rifiuti;
- Copia Provvedimento conclusivo AUA n. 1 del 10/11/2017;
- Copia Determina di adozione AUA n. 1977 del 02/11/2017;
- Copia Parere ex ATO Calore Irpino n° 200 del 16/01/2015;
- Copia Provvedimento Conclusivo AUA n.1 del 13/04/2015;
- Copia Determina di adozione AUA n. 533 del 12/03/2015;
- Specifiche tecniche macchinari utilizzati;
- Relazione tecnica sui rifiuti;
- Copia documento di riconoscimento del legale rappresentante;
- Copia documento di riconoscimento tecnico incaricato;
- Visura Camerale;
- Visura Catastale;
- Stralcio Planimetrico Catastale.

### **Documentazione integrativa:**

- Relazione tecnica per la modifica sostanziale;
- Layout aggiornato.

L'istruttoria, per quanto di competenza ex DPR 59/2013, espletata dal responsabile dell'U.O.C. A.U.A. nonché responsabile del procedimento, geom. Federico Russo, si è conclusa con esito favorevole, condizionato, comunque al rispetto, da parte del gestore dell'impianto, delle vigenti norme in campo ambientale, degli elaborati tecnici presentati a corredo dell'istanza di AUA, dei pareri espressi dagli Enti a vario titolo competenti come in precedenza richiamati, nonché delle prescrizioni di seguito riportate.

**Richiamato** il comma terzo, lettera f) dell'art. 107 del d. lgs. 267/2000 e succ. mod. e int., nonché l'art. 4 del D.P.R. 59/2013.

**Ritenuto** tutto quanto sopra parte integrante del presente atto e, pertanto, che possa darsi luogo al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale secondo il disposto del DPR 59/2013 ed esclusivamente per gli aspetti in esso contemplati e come da istanza de quo.

**DETERMINA**

- A) di adottare a favore della ditta F.LLI MIELE s.r.l., P.Iva 0119012624 legale rappresentante pro tempore, la Modifica Sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, adottata con determinazione n. 1977 del 02/11/2017, relativa all'insediamento produttivo (*Trattamento di rifiuti inerti non pericolosi con attività di messa in riserva R13 e recupero R5*) sito in Casalbore (AV) alla località Area PIP - fg. 19 p.lla 1427.

**La presente A.U.A. comprende i seguenti titoli abilitativi:**

**1) CON RIFERIMENTO ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI EMISSIONI IN ATMOSFERA:**

Visto quanto dichiarato dalla ditta richiedente relativamente alle emissioni in atmosfera che trattasi di proseguimento senza modifiche;

Tenuto conto del precedente parere favorevole già espresso dalla Regione Campania - U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti - Avellino nella seduta della Conferenza di Servizi tenutasi in data 21/09/2017 (*vedi Allegato 4*);

**Si conferma l'autorizzazione definitiva rilasciata ai sensi dell'art. 269**

**comma 2 D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152**, per le emissioni derivanti dall'attività di "*Trattamento di rifiuti inerti non pericolosi con attività di messa in riserva R13 e recupero R5*" da esercitarsi nello stabilimento sito in Casalbore (AV) alla località Area PIP - fg. 19 p.lla 1427, sulla scorta dei dati di emissione, riportati in unico, apposito schema che forma parte integrante del presente atto (*vedi Allegato 5*), corredato di planimetria con indicazione dei punti di emissione (*vedi Allegato 6*);

Di subordinare, altresì, il provvedimento per le emissioni all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- a) rispettare i valori limite, riportati nel richiamato schema di emissioni e che rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze inquinanti ammissibili;
- b) non superare in nessun caso i valori limite fissati dall'allegato I alla parte quinta del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 o quelli fissati dalla D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102 se più restrittivi;
- c) ove tecnicamente possibile, garantire la captazione, il convogliamento e l'abbattimento (mediante l'utilizzo della miglior tecnologia disponibile) delle emissioni inquinanti in atmosfera, al fine di contenerle ulteriormente;
- d) in generale, i metodi di campionamento, d'analisi e di valutazione sono quelli imposti dall'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e dalla DGR 5 agosto 1992, n. 4102;
- e) effettuare, con **cadenza annuale** a decorrere dalla data di "messa a regime" durante il normale esercizio e nelle sue condizioni più gravose, n. 1 prelievo per le analisi periodiche di tutte le emissioni, dandone preavviso di almeno trenta giorni e successiva comunicazione degli esiti alla scrivente Provincia ed agli Enti competenti in materia ambientale (Comune di Casalbore, ARPAC - Dipartimento Provinciale

di Avellino e Regione Campania U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti - Settore Provinciale di Avellino);

f) provvedere all'annotazione (in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione della autorità competente al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui alle appendici 1 e 2 dell'allegato VI alla parte quinta del d. lgs. 152/2006 e succ. mod. e int.) di:

I. dati relativi ai controlli discontinui previsti al punto 4-h (allegare i relativi certificati d'analisi);

II. ogni eventuale caso d'interruzione del normale funzionamento dell'impianto produttivo e/o dei sistemi d'abbattimento;

III. rapporti di manutenzione eseguite sui sistemi di abbattimento secondo le modalità e la periodicità prevista dalle schede tecniche del costruttore;

j) porre in essere gli adempimenti previsti dall'art. 271 comma 14 D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 in caso di eventuali guasti tali da compromettere il rispetto dei valori limite di emissione;

k) adottare ogni accorgimento e/o sistema atto a contenere le emissioni diffuse entro i valori limite di soglia consigliati dall'ACGIH (TLV - TWA) e misurarle in prossimità delle fonti inquinanti comunicandone gli esiti allo scrivente ed agli Enti interessati, contestualmente ai controlli discontinui;

l) custodire il presente provvedimento, anche in copia, presso lo stabilimento e consentirne la visione a quanti legittimati al controllo;

m) qualora ad uno stesso camino afferiscano, in momenti diversi, le emissioni provenienti da più fasi produttive, le analisi di cui al punto h) dovranno essere rappresentative di ciascuna fase;

n) qualora le emissioni provenienti da un'unica fase produttiva siano convogliate a più camini, la valutazione dei flussi di massa dovrà essere effettuata considerando complessivamente la somma dei contributi delle emissioni di ciascun camino;

o) i condotti d'emissione, i punti di campionamento e le condizioni d'approccio ad essi vanno realizzati in conformità con le norme UNI 10169;

p) al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima del punto di emissione essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri; i punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta;

Si puntualizza ulteriormente che:

- va garantito il completo rispetto di tutta la normativa regionale sulle emissioni in atmosfera con particolare riferimento alla D.G.R. 5 agosto 1992 n° 4102 come modificata e integrata con la D.G.R. n° 243 del 08/05/2015 e dal novellato D.lgs 183/2017;

- i contenuti della presente parte di provvedimento potranno esser modificati sia a seguito di nuove disposizioni in materia d'emissioni, sia in conseguenza dell'evoluzione in tema di miglior tecnologia disponibile, nonché della situazione ambientale;

- l'autorizzazione potrà, inoltre, richiamata anche la D.G.R. n. 2473/97, essere sospesa o revocata secondo le procedure dettate dall'art. 278 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ferma restando l'applicazione delle sanzioni ex art. 279 e delle misure cautelari eventualmente disposte dall'autorità giudiziaria, se le attività d'ispezione e controllo dovessero accertare l'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente atto;

- la ditta comunichi nel rispetto della normativa eventuali modifiche non sostanziali e chiedere l'autorizzazione per eventuali modifiche sostanziali che comportino una diversa caratterizzazione delle emissioni o il trasferimento dell'impianto in altro sito;
- la ditta è tenuta all'assolvimento dell'obbligo di cui alla D.G.R. n. 750/2004, per i controlli da effettuarsi da parte del competente Dipartimento Provinciale (ARPAC) di Avellino;
- di demandare all'ARPAC il monitoraggio sul rispetto di questa parte di autorizzazione e dei valori limite di emissioni (riportati in unico, apposito allegato, fornendone le risultanze);
- in merito ai sistemi di abbattimento adottati, il rispetto della delibera di G.R.C. 243/2015 e lì dove non previsti, garantire l'efficienza di abbattimento pari o superiore al 90%.

## **2) CON RIFERIMENTO ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI ACUSTICA:**

Visto quanto dichiarato dalla ditta richiedente relativamente all'impatto acustico, che trattasi di proseguimento senza modifiche;

**Si conferma il Nulla Osta acustico ai sensi della L. 26 ottobre 1995 n. 447**, nel rispetto della seguente prescrizione: in caso di variazione del ciclo produttivo e/o di qualsiasi attività prevista nello stabilimento sito in Casalbore (AV) alla località Area PIP - fg. 19 p.lla 1427, occorrerà predisporre una nuova relazione acustica, corredata da idoneo monitoraggio fonometrico (perizia) ad attività in esercizio, a firma di tecnico abilitato, che dimostri che le emissioni rumorose dall'attività di che trattasi rientrano nei limiti previsti dal P.Z.A. Comunale vigente e rispettino la normativa vigente in materia di acustica nei termini del limite di emissione assoluto e differenziale presso il recettore più esposto. Tale verifica dovrà considerare la situazione più gravosa come riportato al punto 5 dell'Allegato B al Decreto 16 marzo 1998;

## **3) CON RIFERIMENTO ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI SCARICHI:**

Visto quanto dichiarato dalla ditta richiedente relativamente all'autorizzazione allo scarico che trattasi di proseguimento senza modifiche;

**Tenuto conto** del precedente parere favorevole già espresso dall'ex ATO Calore Irpino (ora Ente Idrico Campano) in data 16/01/2015 prot. n. 200 (*vedi Allegato 7*);

**Si conferma l'autorizzazione** alla ditta **F.Ili MIELE s.r.l.** a scaricare, in pubblica fognatura le acque reflue provenienti da servizi igienici e di dilavamento dei piazzali a servizio dell'attività di "Trattamento di rifiuti inerti non pericolosi con attività di messa in riserva R13 e recupero R5" sito in Casalbore (AV) alla località Area PIP - fg. 19 p.lla 1427, per un volume annuo complessivo di **13.112,00 m<sup>3</sup>** secondo i parametri di legge vigenti e nel rispetto del parere ex ATO Calore Irpino n° 200 del 16/01/2015 (*vedi Allegato 7*);

**Si prescrive e si ricorda che:**

- o l'autorizzazione allo scarico è condizionata al rispetto della normativa vigente in materia (d. lgs. 152/2006 e succ. mod. e int. (parte III e allegati) e di altre norme che,

nel periodo di validità dell'autorizzazione, dovessero essere imposte, nonché ai risultati dei controlli che i funzionari dell'Ente Idrico Campano - Ambito Distrettuale "Calore Irpino", del Comune di Casalbore di altro Ente competente in materia ambientale, effettueranno periodicamente all'interno dell'insediamento produttivo sia sui condotti che contengono i reflui che all'uscita finale dello scarico, nonché nelle aree di pertinenza dell'azienda;

- il gestore dell'impianto è tenuto ad effettuare i controlli periodici così come previsto dal vigente Regolamento per le autorizzazioni agli scarichi dell'Ente Idrico Campano - Ambito Distrettuale "Calore Irpino", da comunicarsi tempestivamente sia a questa Provincia che all'Ente Idrico Campano stesso;
- E' fatta salva l'eventuale applicabilità, per la fattispecie, del comma 2 dell'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e succ. mod. e int.;
- Le acque di dilavamento eccedenti la prima pioggia devono, comunque, rispettare le modalità e le prescrizioni stabilite dal d. lgs. 152/2006 e mantenersi nei limiti qualitativi previsti dalla tabella 3 dell'allegato 5 del medesimo decreto (corpo idrico superficiale in relazione al recapito finale della fogna bianca);
- Sarà cura della ditta **F.lli MIELE s.r.l.** provvedere, in occasione di eventi meteorici significativi, agli autocontrolli qualitativi su tali acque, con cadenza almeno annuale, provvedendo a conservare i risultati ovvero a metterli a disposizione degli Enti deputati al controllo;
- In caso di non conformità dei controlli con i parametri previsti dalla norma, occorrerà provvedere ad horas a bloccare qualsiasi scarico non autorizzato e a rideterminare la presente autorizzazione per la parte relativa allo scarico delle acque di seconda pioggia prevedendo i necessari provvedimenti finalizzati a far rientrare i parametri nei valori previsti dalla norma.

#### **4) CON RIFERIMENTO ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI IMPIANTI DI TRATTAMENTO RIFIUTI:**

##### **SI ATTESTA**

- che la ditta **F.lli MIELE s.r.l.**, P.IVA 01190120624, legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Buonalbergo (BN), Via San Nicola snc e con insediamento produttivo sito in Casalbore (AV) alla località Area PIP - fg. 19 p.lla 1427, è iscritta al registro provinciale dei recuperatori con il n° 62;
- che l'attività di recupero di rifiuti non pericolosi, presso lo stabilimento ubicato in Casalbore (AV) alla località Area PIP - fg. 19 p.lla 1427, è quella che sinteticamente viene definita nell'allegata scheda per codici, quantità, messa in riserva ed attività come riportata nella relazione tecnica descrittiva dell'attività di recupero rifiuti, nello schema riepilogativo dei rifiuti (*vedi Allegato 5*) e nella relativa planimetria impianto (*vedi Allegato 6*), che sostituiscono rispettivamente l'Allegato 6 della determina di adozione AUA n. 1977 del 02/11/2017, ai sensi del D.M. 05/02/1998 come modificato dal D.M. 05 aprile 2006 n° 186.

##### **Si prescrive e si ricorda che:**

- Il permanere dell'iscrizione al registro provinciale dei recuperatori è subordinata al versamento, entro il 30 aprile di ogni anno, del tributo annuale dovuto da codesta ditta ai sensi del D.M. 350/98, dell'importo di € 774,69 corrispondente alla classe 1

delle attività di recupero di cui al D.M. n. 350 del 21.07.1998;

- Il versamento può essere effettuato tramite bollettino postale sul conto corrente n° **14722839** intestato alla Provincia di Avellino ovvero tramite bonifico bancario - cod. IBAN: **IT88D0538715100000001429918**;
- Nella causale di versamento andranno indicati la denominazione e la sede legale del richiedente, l'attività per la quale è stata effettuata la comunicazione e la relativa classe, infine la partita IVA o il codice fiscale secondo il seguente schema:

*Schema/elementi da riportare nel versamento:*

Diritto d'iscrizione art. 216 D. Lgs. 152/06	
Denominazione ditta F.lli MIELE s.r.l.	
Sede Legale Via San Nicola snc, Buonalbergo (BN).	
Attività .....	Classe
.....	
Partita	IVA o
C.F. ....	
Versamento relativo all'anno .....	
Numero di iscrizione 62.	

Entro il 30 maggio di ogni anno occorre trasmettere alla Provincia di Avellino l'attestazione del versamento effettuato;

- Codesta ditta deve svolgere l'attività di trattamento di rifiuti non pericolosi in regime semplificato, garantendo un elevato livello di protezione ambientale, nel rispetto integrale delle disposizioni dettate dalla parte IV, Titolo I, Capo V del decreto legislativo 152/2006 e succ. mod. e int., del decreto ministeriale 5 febbraio 1988, come modificato ed integrato dal decreto ministeriale 186/2006, il tutto in conformità con gli atti progettuali allegati all'istanza richiamata in premessa;
- Garantire che la provenienza dei materiali in ingresso all'impianto, la loro tipologia, le attività di recupero, i quantitativi annui di rifiuti trattati e le caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti corrispondano a quelli indicati nella comunicazione di inizio attività come sinteticamente definita nella scheda allegata alla presente. Particolare attenzione dovrà essere posta alle operazioni di sola messa in riserva garantendo il rispetto dell'art. 6 e dell'allegato 5 del decreto ministeriale 5 febbraio 1998, come modificato ed integrato dal decreto ministeriale 186/2006;
- La sola attività di messa in riserva R13 non produce materia prima secondaria, trattandosi di mero stoccaggio. I residui ricevuti in impianto mantengono, pertanto, la connotazione giuridica di "rifiuto" e devono essere accompagnati in uscita dall'impianto, con formulario di trasporto riportante il medesimo codice CER di arrivo;
- La ditta dovrà accertarsi che i terzi dai quali vengono acquisiti i rifiuti per le successive operazioni di recupero previste dall'allegato C del d. lgs. 152/2006 e s.m.i., siano in possesso di regolare autorizzazione/iscrizione secondo la normativa ambientale vigente;
- Codesta ditta è tenuta al rispetto delle vigenti normative ed in particolare di quelle in materia di emissioni in atmosfera (parte V del d. lgs. 152/2006 e succ. mod. e int.), di sicurezza sul lavoro ed in campo urbanistico e ambientale;
- Qualsiasi variazione e/o l'interruzione delle attività dello stabilimento a seguito di

manutenzione ordinaria e straordinaria o causata da emergenze, guasti o malfunzionamenti, deve essere immediatamente comunicata agli Enti territorialmente competenti al controllo, così come deve essere comunicata la notizia di riavvio dello stabilimento;

- Deve essere garantita la presenza di personale qualificato ed adeguatamente addestrato per gestire gli specifici rifiuti evitando rilasci nell'ambiente ed in grado di adottare tempestivamente procedure di emergenza in caso di incidenti;
- Devono essere rispettate le norme di prevenzione e sicurezza contro incendi, scoppi, esplosioni e propagazione di elementi nocivi e devono essere utilizzate tutte le opportune cautele ai fini della sicurezza ed incolumità degli addetti all'impianto, nonché per evitare l'insorgenza di problemi igienico sanitari ed ambientali (d. lgs. 81/2008 e succ. mod. e int.). Si ricorda che codesta ditta è tenuta ad installare idonei estintori prima dell'inizio delle lavorazioni e provvedere alla loro corretta tenuta e manutenzione;
- Deve provvedersi alla predisposizione di un piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi;
- Per le emissioni sonore nell'ambiente esterno debbono essere rispettati i limiti previsti dalla vigente normativa di inquinamento acustico;
- Laddove presenti, tutti gli scarichi idrici ricadenti nell'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, dovranno essere conformi e autorizzati in ottemperanza al disposto del Capo III del Titolo III della parte terza del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- Codesta ditta è tenuta, altresì, alla corretta compilazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti, alla comunicazione annuale (M.U.D.) ed alla tenuta e compilazione dei F.I.R. (Formulari di Identificazione dei Rifiuti) nei termini e modalità di legge. Tali atti devono essere resi accessibili in qualunque momento alle autorità deputate al controllo;
- Codesta ditta è tenuta, infine, a consentire l'accesso nel proprio impianto a funzionari di questa Provincia, e/o di altri Enti deputati, per consentire, in qualsiasi momento, il controllo e le verifiche di competenza sulle modalità di trattamento dei rifiuti e sul rispetto delle vigenti norme.

Si precisa che:

- questa parte di provvedimento è finalizzata esclusivamente all'iscrizione di codesta ditta al n° 62 del registro provinciale dei recuperatori, nel rispetto delle attribuzioni di competenza delle province stabilite dal d. lgs. 152/2006, pertanto, restano salve ogni altra formalità e/o autorizzazione e/o verifica di compatibilità cui la ditta sia tenuta in forza di altra normativa ovvero non sostituisce gli eventuali necessari atti di concessione/autorizzazione di competenza di altri enti;
- l'iscrizione al registro provinciale potrà essere revocata in qualsiasi momento e con le modalità di legge per cattiva gestione dell'impianto e/o per l'inosservanza di quanto prescritto;
- qualora codesta ditta intenda formulare, all'Ente competente, richiesta di autorizzazione all'esercizio dell'impianto in via ordinaria, ex art. 208 e ss. del d. lgs. 152/2006 e s.m.i., si chiarisce fin d'ora che l'eventuale autorizzazione, allo stato di competenza regionale, comporta l'automatica cancellazione dal registro provinciale dei recuperatori;

- la presente, in uno alla scheda riassuntiva ed al layout allegata, dovrà sempre essere custodita durante lo svolgimento delle attività presso lo stabilimento e messa a disposizione in qualunque momento delle autorità di controllo insieme agli atti tecnici e amministrativi presentati con l'istanza di rinnovo.

**B) di definire quanto segue:**

La presente autorizzazione, ai sensi del comma 6 dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013, ha durata di quindici anni a partire dalla data del rilascio conseguente al provvedimento di AUA n° 1 del 13/04/2015 e potrà essere rinnovata e/o aggiornata anche con gli altri titoli abilitativi eventualmente necessari e di cui al comma 1 del citato art. 3 del D.P.R. 59/2013.

In particolare, considerato che il SUAP del Comune di Casalbore con Provvedimento Conclusivo n° 1 del 13/04/2015 rilasciava l'AUA, sulla scorta di quanto adottato dalla Provincia di Avellino con determinazione n° 533 del 12/03/2015, **confermando, tra l'altro, la scadenza quindicennale della presente AUA per il giorno 12/04/2030.**

Detta autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento per l'inosservanza di quanto riportato nel presente provvedimento ovvero per il mancato rispetto di tutte le norme in campo ambientale (con particolare riferimento al D. Lgs. 152/2006 e succ. mod. e int.), urbanistico e paesaggistico. La gestione dell'impianto deve, inoltre, avvenire in conformità con la documentazione tecnica presentata a corredo dell'istanza di A.U.A..

E' fatto obbligo al titolare dell'azienda di richiedere nuova A.U.A., ovvero rinnovo o variante della presente autorizzazione, nel caso dovessero, in detto periodo, modificarsi le condizioni riportate nella documentazione tecnica a corredo dell'istanza ovvero nel presente provvedimento.

Almeno sei mesi prima della scadenza, il titolare della presente autorizzazione invia all'Autorita' competente di cui al D.P.R. 59/2013, tramite il SUAP, un'istanza di rinnovo corredata dalla documentazione tecnica e amministrativa aggiornata di cui all'articolo 4, comma 1 del D.P.R. 59/2013.

**C) di precisare ulteriormente, che:**

- Il presente atto sostituisce integralmente la determina di adozione dell'AUA n° 1977 del 02/11/2017 (*vedi Allegato 1*);
- la ditta **F.lli MIELE s.r.l.** è obbligata a comunicare al Servizio Autorizzazione Unica Ambientale della Provincia di Avellino ogni eventuale trasformazione della natura giuridica aziendale, o modifica della denominazione o ragione sociale, o cessazione dell'attività, ovvero la sostituzione di un gestore con un altro;
- il rilascio del presente provvedimento è ai soli fini di quanto previsto dal D.P.R. 59/2013 in materia di Autorizzazione Unica Ambientale, pertanto, restano salve ogni altra formalità e/o autorizzazione e/o verifica di compatibilità cui la ditta sia tenuta in forza di altra normativa ovvero non sostituisce gli eventuali necessari atti di concessione/autorizzazione di competenza di altri enti;
- la presente determinazione dovrà sempre essere custodita durante lo svolgimento delle attività presso lo stabilimento e messa a disposizione in qualunque momento delle autorità di controllo insieme agli atti tecnici e amministrativi presentati con l'istanza di rinnovo.
- ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 7 agosto 90 n. 241 e succ. mod. e int., avverso la presente autorizzazione unica ambientale, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica, nei modi e nelle forme previste, è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al

Capo dello Stato;

- per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente provvedimento, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia;
- tutti gli Enti a vario titolo competenti per i controlli sull'insediamento di che trattasi, in relazione agli aspetti autorizzativi di cui si fa riferimento nella presente autorizzazione, devono garantire i controlli di competenza e notificare questa Provincia sulle risultanze delle proprie attività di verifica e/o controllo al fine di consentire gli eventuali, consequenziali provvedimenti, anche in autotutela, in caso di riscontrate anomalie;
- in modo analogo, se i controlli di cui sopra sono svolti da gestori di pubblici servizi (ad es.: gestore del servizio di fognatura e/o del servizio di depurazione), occorrerà avvisare **anche** questa Provincia in caso di riscontrate anomalie;
- in rapporto all'attività oggetto del presente provvedimento, per quanto riguarda l'inquinamento acustico, le funzioni di vigilanza e controllo sono svolte dai Comuni nell'ambito delle competenze individuate dalla legislazione statale vigente, anche avvalendosi del supporto dell'ARPA e/o dell'ASL, ai sensi della Legge 447/95;
- la ditta **F.lli MIELE s.r.l.**, in relazione ai controlli che verranno disposti dalle Autorità e/o Enti competenti, è tenuta a fornire tutte le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi per consentire le necessarie verifiche;
- la ditta **F.lli MIELE s.r.l.** risponde esclusivamente in proprio di qualunque danno o pregiudizio derivi o possa derivare a terzi o a cose, a seguito della realizzazione o gestione delle opere oggetto della presente autorizzazione, tenendo sollevata e indenne la Provincia di Avellino;
- sono fatti salvi i diritti di terzi, nonché le competenze autorizzative e concessorie non rientranti nella disciplina del DPR 59/2013 (edilizie, paesistiche, forestali, idrauliche, demaniali, etc.) spettanti ad altri Soggetti pubblici o altri Servizi provinciali in ordine sia alla realizzazione delle infrastrutture necessarie all'esercizio dell'attività aziendale, sia al loro mantenimento nell'arco di tempo di validità del presente provvedimento.
- **il presente provvedimento non è titolo abilitativo ma produrrà effetti solo con il rilascio dell'autorizzazione da parte del SUAP**, pertanto, il presente provvedimento, sarà trasmesso, telematicamente, ai sensi dell'art.4 comma 4 del citato D.P.R. n. 59/2013, al SUAP del Comune di Casalbore, per il rilascio del titolo abilitativo alla Società nei modi e nelle forme previste dalla norma;
- il titolo abilitativo, di cui all'art.4 comma 7 del D.P.R. n° 59/2013, potrà essere rilasciato dal SUAP, ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente dell'inquinamento, **fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici, e quant'altro necessario previsti dalla Legge per il caso di specie.**
- Il SUAP, nel rilasciare il suddetto provvedimento, dovrà verificare l'eventuale necessità di ulteriori autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di cui al precedente capoverso compreso i titoli edilizi e urbanistici (la compatibilità urbanistica costituisce presupposto per il legittimo esercizio dell'attività) e i titoli di godimento (proprietà, affitto, etc.) nonché il pagamento delle spese istruttorie ai Soggetti competenti;
- la Provincia di Avellino si riserva quanto previsto all'art.5 comma 5 lettere a) e b) del D.P.R. n. 59/2013;
- per ogni variazione e/o modifiche dell'impianto si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013;

	<p>➤ restano fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi, persone ed Enti.</p> <p>Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente atto, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia</p>
<b>D</b>	<p><b>di disporre che il presente atto venga trasmesso solo via PEC:</b></p> <p>) ➤ al SUAP competente per territorio per il rilascio e la notifica del provvedimento conclusivo del procedimento di A.U.A. di che trattasi. Lo stesso SUAP provvederà a richiedere e far apporre sul provvedimento la marca da bollo di € 16,00 trasmettendone copia anche a questo Servizio in uno all'avvenuta notifica del provvedimento nonché a pubblicare copia del presente atto per almeno 30 gg. all'albo pretorio Comunale ed a trasmettere il provvedimento conclusivo, in uno al presente provvedimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ alla <b>Regione Campania</b> - U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti - Avellino;</li> <li>➤ all'<b>A.R.P.A.C.</b> - Dipartimento Provinciale di Avellino;</li> <li>➤ all'<b>Ente Idrico Campano</b> - Ambito Distrettuale "<i>Calore Irpino</i>";</li> <li>➤ all'<b>U.T.C.</b> del Comune di Casalbore;</li> <li>➤ alla ditta <b>F.lli MIELE s.r.l.</b></li> </ul>
<b>E)</b>	<p><b>di attestare</b> ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento</p>
<b>F)</b>	<p><b>di dare atto che</b> tutta la documentazione citata e non allegata alla presente determinazione è conservata al n° <b>88.2</b> dell'archivio del Servizio Tutela, Valorizzazione e Recupero Ambientale di questo Ente ovvero negli archivi dell'E.I.C. per la parte relativa agli scarichi in pubblica fognatura.</p>

Io sottoscritto messo notificatore LEONE MARIANNA CRISTINA

dichiaro di aver notificato in data 05.01.2022 copia della presente al/la signor/a

ELLI RUIELE - LEGALE RAPP. RUIELE ANTONIO consegnandola nelle mani di

LAURO MONIA (ADDETTA ALLA RECEZIONE)

Casalbore, li 05.01.2022



**IL MESSO NOTIFICATORE**

Marianna Cristina Leone

**PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO**

Il Responsabile delle Pubblicazioni attesta che il presente atto è stato pubblicato sull'Albo Pretorio on-line del

Comune di Casalbore per giorni 30 consecutivi a far data dal 07.01.2022 e registrato al n° 2

del Registro delle Pubblicazioni.

Casalbore, li 07.01.2022



**IL FUNZIONARIO INCARICATO**

Leone Marianna Cristina

Marianna Cristina Leone